

Prot. n. 6297/2023

Meldola, 19 ottobre 2023

OGGETTO: Bando e Disciplinare per la procedura di gara aperta telematica a lotto unico per l'affidamento del "Servizio di copertura assicurativa All Risks Property" per l'IRCCS – Istituto Romagnolo per lo Studio dei Tumori "Dino Amadori" s.r.l.

PROCEDURA: Gara aperta telematica ex art. 71 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. tramite l'utilizzo del sistema SATER di Intercent-ER

DURATA: 5 anni a decorrere dalle ore 24:00 del 31 dicembre 2023 – facoltà proroga tecnica di 6 mesi e/o rinnovo annuale per massimo 3 anni, compatibilmente con l'importo residuo

Importo complessivo lordo posto a base d'asta quinquennale:
€ 500.000,00 imposte ed oneri inclusi

Importo complessivo lordo dell'appalto, comprensivo di tutte le opzioni: € 800.000,00 imposte ed oneri inclusi

CIG: A01F425C49

CUI: S03154520401202200016

CPV prevalente: 66510000-8 Servizi assicurativi

Scadenze:

- **Presentazione offerta:** ore 13:00 del giorno 13/11/2023
- **Richiesta di chiarimenti:** entro il giorno 02/11/2023

Prima seduta pubblica di gara virtuale: ore 14:00 del giorno 13/11/2023

PREMESSE	4
1. PIATTAFORMA TELEMATICA.....	7
1.1. LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE	7
1.2. DOTAZIONI TECNICHE	8
1.3. IDENTIFICAZIONE.....	9
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.....	9
2.1. DOCUMENTI DI GARA.....	9
2.2. CHIARIMENTI.....	9
2.3. COMUNICAZIONI	10
3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI.....	10
3.1. DURATA.....	11
3.2. REVISIONE PREZZI/Regolazione premio.....	11
3.3. MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE.....	11
4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE	12
5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE	13
6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA	14
6.1. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE.....	14
6.2. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA.....	15
6.3. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE	16
6.4. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, COASSICURAZIONE, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE.....	16
6.5. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI	17
7. AVVALIMENTO.....	18
8. SUBAPPALTO.....	19
9. GARANZIA PROVVISORIA.....	19
10. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.....	21
11. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA	21
12. SOCCORSO ISTRUTTORIO.....	23
13. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (BUSTA A)	24
13.1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA	25
13.2. DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 del DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019 , n. 14	27
13.3. DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO	28
13.4. DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI	28
14. OFFERTA TECNICA	29
15. OFFERTA ECONOMICA.....	30
16. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	31
16.1. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA.....	31
16.2. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA.....	32

16.3. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA.....	32
16.4. METODO DI CALCOLO DEI PUNTEGGI.....	32
17. COMMISSIONE GIUDICATRICE	32
18. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA.....	33
19. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	33
20. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE.....	33
21. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE	34
22. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO.....	35
23. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.....	36
24. CODICE DI COMPORTAMENTO.....	37
25. ACCESSO AGLI ATTI	37
26. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	37
27. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	37

PREMESSE

Con provvedimento a contrarre prot. n. 6294 del 19 ottobre 2023, l'IRCCS – Istituto Romagnolo per lo Studio dei Tumori "Dino Amadori" s.r.l. (di seguito "IRST", "Istituto", "SA" o "stazione appaltante") ha indetto la gara per acquisire il servizio di copertura assicurativa All Risks Property, indispensabile per la corretta funzionalità dell'Istituto.

Si riporta di seguito una sintesi rappresentativa del grado di rischio specifico dell'Istituto:

"Al fine di qualificare il reale livello di rischio, e quindi di sinistrosità, elemento essenziale della presente gara, si riportano informazioni aggiornate alla data di emissione della gara, evidenziando che l'Irccs- Istituto Romagnolo per lo studio dei Tumori "Dino Amadori"- Irst srl, società con propria personalità giuridica in controllo pubblico della Regione Emilia-Romagna, svolge prioritariamente la sua attività nel campo della ricerca scientifica, della radiofarmacia e nelle sperimentazioni (per queste ultime sono in essere apposite e specifiche polizze assicurative che non rientrano nella presente gara).

Le attività di ricovero e cura sono di 2 livello, Irst non ha attività di pronto soccorso, chirurgica, di ostetricia

CERTIFICAZIONI: *IRST è in possesso dell'Accreditamento della Regione Emilia Romagna, nonché delle seguenti certificazioni di ambito europeo, che coprono tutti i processi di lavoro dell'Istituto, certificazioni tutte attive:*

Accreditamento/certificazione	Processi
Accreditamento RER (rif. Delibere Regionali Regione Emilia Romagna)	Requisiti generali applicati ai processi direzionali, requisiti specifici applicati ai processi di cura, diagnosi, ricerca e formazione
Certificazione UNI EN ISO 9001:2015	Sistema di gestione, applicato a tutti i processi IRST (processi di cura, diagnosi, ricerca, processi direzionali, processi amministrativi di supporto, processi tecnico-informatici, processi sanitari di supporto)
Riconoscimento Ministeriale status IRCCS (rif. D.Lvo 288/2003 modificato da D.Lvo 200/2022)	Processi ricerca, cura, formazione, sistema gestione
Autocertificazione C/O AIFA dell'Unità Clinica di Fase 1 - rif. determina AIFA n. 809/2015	Processo ricerca clinica compreso allestimento e somministrazione farmaco
Autocertificazione C/O AIFA del Contract Research Organisation (CRO) - rif. DM 15/11/2011 e Regole di Buona Pratica Clinica (GCP ICH R6 (R2))	Processo ricerca clinica
Accreditamento Centro Nazionale Trapianti (CNT) e Centro Nazionale Sangue (CNS) del Programma Trapianti Metropolitano CSE della Romagna IRST IRCCS (rif. D.Lgs 191/2007 e D.Lgs 16/2010)	Processo trapianto autologo di Cellule Staminali Emopoietiche (CSE)

Accreditamento JACIE Programma Trapianti Metropolitano CSE della Romagna IRST IRCCS (europeo)	Processo trapianto autologo di Cellule Staminali Emopoietiche (CSE)
Accreditamento ERN EURACAN (europeo)	Processo gestione percorsi di cura e ricerca Tumori rari oncologici
Accreditamento ERN EUROBLOOD (in corso - europeo)	Processo gestione percorsi di cura e ricerca Tumori rari ematologici
Accreditamento Rete Alte Tecnologie - Regione Emilia Romagna	Processo ricerca
Accreditamento ESMO - Designated Centers of Integrate Oncology and Palliative Care (europeo)	Processo di cura e assistenza
Autorizzazione AIFA alla produzione vaccino a cellule dendritiche presso il Laboratorio di Terapia Cellulare Somatica	Processo produzione e rilascio vaccino a cellule dendritiche
Notifiche di impianto e di impiego per Micro Organismi Geneticamente Modificati (MOGM) - ottenimento autorizzazioni Ministero Salute	Processo ricerca con utilizzo di MOGM
Autocertificazione C/O AIFA Norme di Buona Preparazione in medicina nucleare	Processi diagnosi e cura con radiofarmaci
Nulla Osta per detenzione e impiego sorgenti radiazioni ionizzanti	Processi diagnosi e cura con radiazioni ionizzanti
Modello di organizzazione e gestione D.Lvo 231/01	I processi IRST in relazione al potenziale rischio reato 231
Sistema di prevenzione della corruzione L.N. 190/2012	I processi IRST in relazione al potenziale rischio reato corruzione
Rating di legalità AGCM	Processi amministrativi
Certificazione di bilancio	Processi amministrativi

Trattandosi di Istituto dedicato alla cura e ricerca, la struttura, i locali, gli archivi, le attrezzature, le strumentazioni, gli impianti tecnologici ed elettronici sono gestiti con continua attenzione alle esigenze manutentive, e con sistemi di controllo automatizzato (es. strumentazioni di conservazione del freddo).

PIANIFICAZIONE DELLA SICUREZZA:

Relativamente al rischio incendio preme evidenziare che n. 260 professionisti ed operatori IRST, oltre il 50 % del personale, sono formati alla prevenzione del rischio incendio. Rispetto all'incendio ed alle emergenze non sanitarie in generale, esistono valutazioni dei rischi specifici, procedure di emergenza, procedure di sicurezza, piani formativi in linea con quanto disposto dal D. Lgs. 81/08 e ss.mm.ii.

Tutta la struttura tecnica è in possesso della cultura tecnologica di sicurezza per la gestione delle attrezzature in uso in Irst, cultura che viene sostenuta anche con i piani di formazione, e la sicurezza delle attrezzature è assicurata dai contratti continuativi di manutenzione preventiva e correttiva.

Irst non ha casse automatiche per i pagamenti ticket e prestazioni sanitarie. La gestione degli incassi, cassa economale, denaro liquido è regolata da procedure interne che definiscono anche i controlli.

Irst è dotato di un servizio notturno di sicurezza, con presenza in sede di personale giurato 7 giorni su 7.

*La RELAZIONE ANNUALE (art. 2 comma 5 della legge 8 marzo 2017, n. 24) sugli accadimenti relativi alla sicurezza delle cure e alle relative azioni di miglioramento, corredata dei risultati, viene pubblicata sul sito dell'Istituto, le relazioni annuali sono consultabili a questo link:
https://www.irst.emr.it/images/DOCUMENTI/TRASPARENZA/Dati_ulteriori/Relazione_annuale_accadimenti_anno_2022.pdf*

La relazione annuale evidenzia che TUTTI i processi produttivi di Irst, compresa la radio farmacia, sono gestiti con ottica rivolta alla gestione del rischio a monte, che gli eventi - o i rischi trattati ed analizzati come pre-eventi - sono tutti gestiti con la metodica della certificazione UNI EN ISO 9001:2015 e dell'accreditamento regionale, entrambi posseduti da Irst.

Aziendalmente la complessiva funzione di gestione del rischio viene esercitata con un gruppo permanente che ha come componenti il Risk Manager (Direttore Sanitario), la rappresentanza di tutte le figure professionali di Irst, URP compreso. Quindi il gruppo permanente copre tutte le attività, introduce i cambiamenti organizzativi, i nuovi strumenti e linee guida valutati necessari. Il gruppo inoltre informa e coinvolge tempestivamente tutte le categorie professionali presenti in Istituto nel caso di urgenze e di farmaco vigilanza.

Irst è dotato inoltre del Piano Sicurezza del paziente e prevenzione del rischio, a cui hanno accesso tutti i professionisti e gli operatori interni.

Da ultimo, come si evince dalla statistica sinistri, sulla polizza All Risks Irst non ha mai avuto alcun sinistro, salvo l'apertura il 16 maggio 2023 del sinistro "Danni da inondazione/alluvione" a seguito dell'evento naturale ad impatto catastrofico che ha colpito la Romagna."

La presente procedura aperta è interamente svolta tramite la piattaforma telematica accessibile all'indirizzo <https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/>

L'affidamento avviene mediante procedura di gara aperta ex art. 71 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. (di seguito anche "Codice"), con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo.

Si precisa che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 225 del Codice, sino al 31 dicembre 2023 restano efficaci le disposizioni del precedente Codice (D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.) ivi elencate.

In base a quanto previsto dall'Allegato I.3 del Codice, la durata massima del procedimento è pari a 9 mesi dalla pubblicazione del *bando*.

Considerato che la SA intende svolgere la procedura in contesto con applicazione dei termini ridotti di cui all'art. 71 c. 3 del Codice per le motivazioni di seguito indicate:

- La presente procedura si rende necessaria in esito a precedente procedura di gara aperta, suddivisa in 6 lotti, tra cui uno specifico lotto dedicato alla copertura del rischio di cui in oggetto, risultato deserto per condizioni tecniche ed economiche non accettate dal mercato di riferimento;
- L'Istituto ha necessità di assicurare la copertura del rischio di cui all'oggetto senza soluzione di continuità rispetto alla polizza attualmente in corso, in scadenza alle ore 24:00 del 31 dicembre 2023;

- Si è proceduto a un'attività normo-economica;

La sede legale dell'Istituto è Meldola (FC) – Codice NUTS ITH58. L'attività dell'Istituto viene svolta in diverse sedi, come specificato nella documentazione di gara.

CIG: A01F425C49

CUI: S03154520401202200016

CPV prevalente: 66510000-8 Servizi assicurativi

Il Responsabile unico del progetto è la dott.ssa Stefania Venturi, Direttore del Provveditorato – servizio.acquisti@irst.legalmail.it

1. PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1. LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

L'Istituto per lo svolgimento della presente procedura si avvale della Piattaforma telematica SATER di Intercent-ER.

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic Identification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto al seguente link:
https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/help/guide/manuali/oe/guide_operatori_economici

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso. In tal caso, al fine di non aggravare i costi di pubblicazione e in considerazione delle motivazioni sopra riportate in merito all'applicazione dei termini ridotti di cui all'art. 71 c. 3 del Codice, del differimento del termine sarà data informazione pubblicando apposito Avviso sul sito dell'Istituto e, ove possibile, sulla piattaforma telematica.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno

risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'utilizzo e il funzionamento della Piattaforma avvengono in conformità a quanto riportato nei documenti disponibili al seguente link:
https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/help/guide/manuali/oe/guide_operatori_economici.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'*hardware*, del *software*, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete *Internet*, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

1.2. DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nei documenti di cui al precedente articolo, che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;
 - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3. IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1. DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende i seguenti documenti:

- a) Bando di gara;
- b) Disciplinare di gara;
- c) Capitolato speciale (All. 1);
- d) Ulteriori informazioni tecniche (All. 2);
- e) Schema di domanda di partecipazione (All. 3);
- f) Dichiarazione in caso di avvalimento (All. 4);
- g) DGUE – Documento di Gara Unico Europeo (non allegato al presente Disciplinare, in quanto predisposto dalla SA su piattaforma telematica);
- h) Patto d'integrità IRST (All. 5);
- i) Tabella Varianti (All. 6);
- j) Scheda offerta tecnica (All. 7);
- k) Scheda offerta economica (All. 8).

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, sul sito istituzionale della stazione appaltante, nella sezione "Bandi di Gara e Avvisi", al seguente link: <https://www.irst.emr.it/it/irst-informa/bandi-di-gara-e-avvisi> e sulla Piattaforma telematica al seguente link: <https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/>

Ogni successivo riferimento al profilo committente o al sito internet dell'IRST o alla Piattaforma o Sistema SATER/Intercent-ER è da intendersi fatto ai suddetti link che i partecipanti sono tenuti periodicamente a consultare.

2.2. CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare **entro e non oltre il giorno 02 novembre 2023** in via telematica attraverso la sezione della Piattaforma riservata alle richieste di chiarimenti, previa registrazione alla Piattaforma stessa.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla Piattaforma e sul sito istituzionale. Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma o il sito istituzionale.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

2.3. COMUNICAZIONI

Gli operatori economici sono tenuti a indicare, in sede di registrazione alla piattaforma telematica, l'indirizzo PEC (in caso di operatori economici aventi sede in altri Stati Membri, l'indirizzo di posta elettronica) da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 76 c. 5 del Codice.

Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese mediante la piattaforma SATER.

In caso di malfunzionamento della piattaforma, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC dovranno essere tempestivamente aggiornate su SATER e segnalate all'Ufficio del RUP.

È onere esclusivo dell'operatore economico prenderne visione.

In caso di coassicurazione, raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto è costituito da un unico lotto in quanto copre il rischio specifico assicurando funzionalità, fruibilità e fattibilità, ai sensi dell'art. 3 lett. s dell'Allegato I.1 del Codice.

Tabella 1

n.	Descrizione servizi/beni/lavori	CPV	P (principale) S (secondaria)	Importo lordo annuo a base d'asta
1	Copertura assicurativa All Risks	66510000-8 Servizi assicurativi	N.A.	€ 100.000,00
A) Importo lordo quinquennale a base di gara				€ 500.000,00
B) Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso [indicare € 0,00 in caso di assenza di rischi]				€ 0,00

A) + B) Importo lordo complessivo quinquennale

€ 500.000,00

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00 poiché trattasi di servizio di copertura assicurativa.

L'importo complessivo è al lordo di oneri e imposte.

L'appalto è finanziato con fonti di finanziamento interne all'Istituto e autorizzato dalla Direzione Aziendale con nota prot. n. 6226/2023, di modifica dell'importo previsto nella Delibera del Direttore Generale n. 8/2023 recante il "Programma degli acquisti di beni e servizi, biennio 2023 - 2024".

3.1. DURATA

In esito alla procedura di gara sarà stipulata una polizza di durata pari a quella dell'appalto iniziale, fatta salva la possibilità di recesso annuale o recesso per sinistri previsto dal capitolato tecnico, nonché le eventuali opzioni di rinnovo e proroga tecnica previste nel presente disciplinare e in capitolato.

In considerazione dell'importo previsto per tutte le opzioni di acquisto di cui all'art. 120 del Codice di seguito indicate, qualora al termine del quinquennio risultasse una somma residua, la SA si riserva di chiedere alla compagnia, nei limiti della somma residua stessa, la disponibilità a rinnovare annualmente la polizza per un massimo di ulteriori 3 anni, alle medesime condizioni di polizza vigenti o alle condizioni di mercato qualora più favorevoli per la SA.

Ai sensi dell'art. 120 c. 10 del Codice, la SA si riserva di attivare l'opzione di proroga tecnica di 6 mesi, alle medesime condizioni di polizza vigenti.

La compagnia aggiudicataria si impegna a garantire l'efficacia delle coperture assicurative dalle ore 24:00 della data di decorrenza indicata nelle schede del Capitolato e riportata nel provvedimento di aggiudicazione, anche nelle more dell'efficacia dell'aggiudicazione e nelle more della stipula della polizza. Qualora successivamente non si dovesse addivenire alla stipula della polizza, la copertura si intenderà risolta e l'Aggiudicatario avrà diritto al solo conguaglio, conteggiato prorata rispetto all'importo di premio oggetto di aggiudicazione.

3.2. REVISIONE PREZZI/REGOLAZIONE PREMIO

Si rimanda a quanto previsto all'interno del capitolato.

Ai sensi dell'art. 120 c. 1 lett. a) del Codice, la SA si riserva di richiedere revisioni di polizze, in funzione di motivate variazioni ad oggi non preventivabili, a titolo di opzione esercitabile unilateralmente dalla stessa, per un importo complessivo di € 250.000,00 (lordi), corrispondente a un 50% in più dell'importo a base d'asta complessivo quinquennale.

3.3. MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

Opzione di proroga del contratto: come sopra indicato, la stazione appaltante si riserva di prorogare il contratto per una durata massima pari a 6 mesi ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto o alle condizioni di mercato ove più favorevoli per la stazione appaltante. L'importo stimato di tale opzione è pari a € 50.000,00.

L'esercizio di tale facoltà è comunicato all'appaltatore prima della scadenza del contratto.

In casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'articolo 120, comma 11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

Modifiche del contratto ai sensi dell'art. 120 c. 1 lett. a) e c. 9 del Codice: la stazione appaltante si riserva di modificare motivatamente il contratto in corso di esecuzione al fine di garantire adeguata copertura del rischio specifico.

Il **valore globale stimato** dell'appalto è pari ad € 800.000,00 comprensivo di oneri e imposte:

Tabella 1

Importo lordo quinquennale complessivo	€ 500.000,00
Importo per l'opzione di proroga	€ 50.000,00
Importo opzionale (50% dell'importo lordo quinquennale a base d'asta)	€ 250.000,00
Valore globale stimato	€ 800.000,00

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

La partecipazione alla gara è riservata alle Compagnie di assicurazione che abbiano legale rappresentanza e stabile organizzazione in Italia, in possesso dell'autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni private con riferimento al ramo del lotto cui si presenta l'offerta, in base al D.Lgs. n. 209/2005 e s.m.i., in conformità agli articoli 65, 67 e 68 del Codice, nonché in possesso dei requisiti previsti dal presente disciplinare e relativi allegati.

Possono partecipare anche compagnie di assicurazione appartenenti ad altri stati membri dell'Unione Europea, purché sussistano le condizioni richieste dalla vigente normativa per l'esercizio dell'attività assicurativa in regime di libertà di stabilimento (articolo 23 del D.Lgs. n. 209/2005 e s.m.i) o in regime di libera prestazione di servizi (articolo 24 del D.Lgs. n. 209/2005 e s.m.i.) nel territorio dello stato italiano, in possesso dei requisiti minimi di partecipazione.

Possono partecipare anche i Soggetti pubblici o organismi pubblici (determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 7 del 21 ottobre 2010).

Ferma la copertura del 100% del rischio afferente e compatibilmente con le previsioni di legge vigenti, gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata. Tra queste ultime è compresa anche la coassicurazione ai sensi dell'art. 1911 del c.c..

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2 del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- Partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- Partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- Partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- Partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 5 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83-bis del decreto legislativo n. 159/2011.

6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE), qualora la specifica funzione sul suddetto fascicolo risultasse operativa al momento della scadenza della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

6.1. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

- a) Iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Per gli operatori economici con sede in altri Stati membri dell'Unione Europea, il certificato di iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali equivalenti al punto precedente, istituiti nello Stato di appartenenza.

Per le Società Cooperative e per i Consorzi di Cooperative è inoltre richiesta l'iscrizione nell'Albo delle Società Cooperative (D.M. 23 giugno 2004).

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 100, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

- b) Possesso dell'autorizzazione IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) o altra documentazione analoga rilasciata dal Ministero del Bilancio e della Programmazione Economica (oggi Ministero per lo Sviluppo Economico) e/o dal CIPE, all'esercizio in Italia nel ramo assicurativo oggetto di gara.

Per i Concorrenti aventi sede legale in uno Stato membro dell'Unione Europea diverso dall'Italia:

- Il possesso dell'autorizzazione IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) o altra documentazione analoga rilasciata dal ministero del bilancio e della programmazione economica (oggi ministero per lo sviluppo economico) e/o dal CIPE, all'inizio delle attività in Italia (riferita al ramo assicurativo oggetto di gara, in regime di libertà di stabilimento in Italia) per il tramite della propria sede secondaria in Italia;

ovvero

- Il possesso dell'autorizzazione IVASS, o altra documentazione analoga rilasciata dal ministero del bilancio e della programmazione economica (oggi ministero per lo sviluppo economico) e/o dal CIPE, inerente la regolarità della documentazione ricevuta (riferita al ramo assicurativo oggetto di gara, in regime di libera prestazione di servizio in Italia nonché di aver comunicato all'ufficio del Registro di Roma ed all'IVASS nomina del proprio rappresentante fiscale o l'autorizzazione rilasciata dal Paese di provenienza.

Si precisa e si prescrive che, nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti o da costituirsi, o di coassicurazione, o di aggregazione di imprese di rete, o di GEIE, ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande o coassicuratrici o aderenti al contratto di rete deve essere in possesso delle relative iscrizioni.

Per la comprova del requisito, poiché ad oggi la SA non visualizza la funzione specifica su FVOE, si chiede la presentazione di visura camerale o documento equivalente di cui al punto a) del presente articolo, nonché l'autorizzazione IVASS o documento equivalente di cui al punto b) del presente articolo.

6.2. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

Il concorrente deve dimostrare di aver effettuato una raccolta totale dei premi nel ramo danni (inclusa RCAuto) non inferiore a € 70.000.000,00 (euro Settantamiloni/00), da intendersi quale sommatoria nell'ultimo triennio.

Si precisa che per ultimo triennio si intende il periodo relativo agli ultimi tre esercizi finanziari il cui bilancio sia stato approvato al momento della pubblicazione del Bando di gara.

I requisiti di capacità economica e finanziaria richiesti sono finalizzati a garantire la solidità economica e l'affidabilità del Concorrente nell'esecuzione di attività analoghe.

La comprova dei requisiti di capacità economica e finanziaria è fornita:

- Per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- Per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- Dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e s.m.i., dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.

Ove le informazioni sulla raccolta premi nel ramo danni (inclusa RCAuto) non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti sulla raccolta premi nel ramo danni (inclusa RCAuto) devono essere rapportati al periodo di attività.

L'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante qualsiasi altro documento ritenuto idoneo dalla stazione appaltante.

6.3. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

Il concorrente deve dimostrare di aver svolto SERVIZI ANALOGHI: il concorrente deve aver svolto nell'ultimo triennio almeno n. 3 servizi analoghi e riferiti al ramo assicurativo per il quale presenta offerta, reso a favore di Pubbliche Amministrazioni e/o Aziende Private.

Si precisa che per ultimo triennio si intende quello antecedente al termine di scadenza di presentazione delle offerte.

I requisiti di capacità tecnico-professionale richiesti sono finalizzati a garantire l'esperienza e l'affidabilità del Concorrente nell'esecuzione di attività analoghe.

La comprova del requisito è fornita mediante:

- Certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione o tramite presentazione di copia del frontespizio della specifica polizza di assicurazione sottoscritta dal Contraente;
- Attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione.

6.4. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, COASSICURAZIONE, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Requisiti di idoneità professionale

I requisiti di cui alle lettere a) e b) del punto 6.1 devono essere posseduti:

- Da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- Da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Requisiti di capacità economico finanziaria

Il requisito relativo al punto 6.2 deve essere posseduto cumulativamente dal raggruppamento, nonché da ciascuna impresa nella misura minima relativa alla parte del servizio/quota del rischio che intende assumere.

L'impresa mandataria/capogruppo/delegataria in ogni caso dovrà possedere i requisiti in misura maggioritaria.

In caso di coassicurazione dovrà essere conferita al coassicuratore delegatario la delega dalla quale risulti:

- La percentuale di ripartizione del rischio a carico dell'Assicuratore;
- L'impegno dell'Assicuratore a riconoscere validi ed efficaci gli atti di gestione del coassicuratore delegatario;
- L'impegno dell'Assicuratore a riconoscere validi ed efficaci gli obblighi assunti e l'offerta economica formulata dal coassicuratore delegatario;
- L'accettazione delle quote di coassicurazione riservate dalla compagnia delegataria per il lotto per cui viene presentata offerta.

Requisiti di capacità tecnico-professionale

Per quanto riguarda il requisito di cui al precedente punto 6.3 "servizi analoghi", il requisito deve essere posseduto cumulativamente dal raggruppamento.

L'impresa mandataria/capogruppo/delegataria in ogni caso dovrà dimostrare di aver stipulato almeno n. 1 (un) servizio analogo (in coerenza con quanto stabilito dalla Corte di Giustizia Europea sez. IV 28/4/2022 n. C-642/20).

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

6.5. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI

Requisiti di idoneità professionale

I requisiti di cui alle lett. a) e b) di cui al punto 6.1 devono essere posseduti dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-professionale

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

7. AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al punto 6 e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

Il concorrente può avvalersi di un ausiliario per comprovare il possesso del requisito di cui al punto 6.1 solo se l'ausiliario esegue direttamente la prestazione per cui tale requisito è richiesto. In tal caso, l'ausiliario agisce in qualità di subappaltatore.

L'ausiliario deve:

- Possedere i requisiti previsti dall'articolo 5 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- Possedere i requisiti di cui all'articolo 6 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- Impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 5 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

8. SUBAPPALTO

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

9. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari al 2% del valore complessivo dell'appalto e precisamente di importo pari ad € 16.000,00. Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione:

La cauzione è costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, presso il Tesoriere Banca Intesa San Paolo - Filiale di Forlì IBAN IT07T0306913298100000002932 BIC: BCITITMM INTESTATO A: IRCCS - IRST SRL;

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

L'operatore economico presenta una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso l'emittente, indicando nella domanda il sito internet presso il quale è possibile verificare la garanzia.

La fideiussione deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c), d) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- d) avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:
 1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
 2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
 3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
 4. essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 106, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 106, comma 8, del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati.

- a. Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:
 - Per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti i soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;

- Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa, se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.

- b. Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

10. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 90,00 secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 621 del 20 dicembre 2022 (o successiva delibera pubblicata al seguente <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara>). Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta. Il pagamento è verificato mediante il FVOE. In caso di esito negativo della verifica, è attivata la procedura di soccorso istruttorio. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la stazione appaltante richiede, mediante soccorso istruttorio, la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento. L'operatore economico che non adempia alla richiesta nel termine stabilito dalla stazione appaltante è escluso dalla procedura di gara per inammissibilità dell'offerta.

11. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta e la documentazione deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e s.m.i..

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005 e s.m.i..

L'offerta deve pervenire entro e non oltre il termine definito sulla piattaforma telematica a pena di irricevibilità ovvero entro **le ore 13:00 del giorno 13 novembre 2023**. La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al punto 1.1.

Si rinvia ai manuali resi disponibili dalla Piattaforma per le indicazioni relative alla dimensione massima per singolo file. Il formato dei file da caricare è indicato nell'apposita sezione della procedura caricata su Piattaforma.

11.1 Regole per la presentazione dell'offerta

L' "**OFFERTA**" è composta da:

- Busta A – **Documentazione amministrativa;**
- Busta B – **Offerta tecnica;**
- Busta C – **Offerta economica.**

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- L'offerta è vincolante per il concorrente;
- Con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana. Ove ciò non fosse possibile, i documenti devono essere corredati da traduzione giurata in lingua italiana.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica il soccorso istruttorio.

L'offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data. Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da

quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale. Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

12. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione, ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- Il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- L'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- La mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- Il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;
- Non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omessa indicazione, delle modalità con le quali l'operatore intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di partecipazione e di esecuzione di cui all'articolo **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.** del presente bando.

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine di **5 giorni** affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere, nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di **5 giorni**. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

13. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (BUSTA A)

L'operatore economico utilizza la Piattaforma per compilare o allegare la seguente documentazione:

- 1) Il presente Disciplinare di gara controfirmato per accettazione. Detto documento è immodificabile e pertanto qualsiasi eventuale variazione dello stesso è ritenuta nulla;
 - 2) Capitolato di polizza (All. 1) controfirmato per accettazione delle condizioni di minima richieste. Detto documento è immodificabile nel suo contenuto (si veda il seguente art. 16.1);
 - 3) Domanda di partecipazione (All. 3);
 - 4) Visura camerale o eventuale procura;
 - 5) Copia del documento d'identità del firmatario;
 - 6) DGUE, predisposto dalla SA su piattaforma telematica: una volta compilato, dovrà essere scaricato, firmato digitalmente e allegato;
 - 7) Eventuale dichiarazione in caso di avvalimento (All. 4);
 - 8) Patto d'integrità (All. 5);
 - 9) Garanzia provvisoria;
 - 10) Per gli operatori economici che presentano la garanzia provvisoria in misura ridotta, copia conforme della certificazione di cui all'art. 106, comma 8 del Codice, che giustifica la riduzione dell'importo della garanzia;
 - 11) Copia informatica della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo all'ANAC, firmata digitalmente;
 - 12) PASSOE relativo al concorrente. In aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 104 del Codice, anche il PASSOE relativo all'ausiliaria.
- Si precisa che:
- I consorzi stabili, i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e i consorzi tra imprese artigiane dovranno produrre un PASSOE nel quale siano indicate le consorziate esecutrici delle prestazioni contrattuali;
 - I RTI e i consorzi ordinari, costituiti e costituendi, dovranno produrre un PASSOE nel quale siano indicati tutti i componenti del RTI o del consorzio ordinario;
- 13) Documentazione in caso di avvalimento di cui al punto 13.3;
 - 14) Documentazione per i soggetti associati di cui al punto 13.4;
 - 15) Evidenza del pagamento dell'imposta di bollo;
 - 16) Eventuale ulteriore documentazione amministrativa.

13.1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello di cui all'allegato n. 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3 del medesimo articolo.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- Le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- Gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- Tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

In caso di raggruppamento temporaneo, coassicurazione, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:

- I dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3, del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- Di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara, nonché le eventuali risposte fornite dalla stazione appaltante con riferimento alla presente procedura;

- Di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;
- Dichiarare di essere edotto degli obblighi derivanti dal Modello di Organizzazione e Gestione ex D.Lgs. n. 231/2001 e s.m.i. e relativo Codice Etico e Comportamentale, approvato dal Consiglio di Amministrazione del 30 settembre 2019 (accessibili al seguente link: <https://www.irst.emr.it/it/disposizioni-general/atti-general/codice-di-condotta-e-codice-etico#documenti>). Il concorrente dichiara inoltre di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a osservare e a fare osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabili, gli obblighi contenuti nel suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
- Dichiarare di accettare il Patto d'integrità allegato al presente atto (All. 5) e predisposto dall'IRST di Meldola, ai sensi dell'art. 1 c. 17 della L. n. 190/2012. La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83-bis del D.Lgs. n. 159/2011;
- Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del Codice;
- Di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui al punto 27.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005 e s.m.i.:

- Dal concorrente che partecipa in forma singola;
- Nel caso di raggruppamento temporaneo o coassicurazione o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- Nel caso di raggruppamento temporaneo o coassicurazione o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- Nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a. Se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. Se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve

essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;

- c. Se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.

- Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

In caso di sottoscrizione da parte del legale rappresentante, essendo l'Istituto impossibilitato ad accedere al portale VerifichePA di Infocamere, si chiede di allegare VISURA CAMERALE ORDINARIA aggiornata.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario. In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare obbligatoriamente copia del contrassegno in formato pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

13.2. DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019 , n. 14

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e s.m.i. gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

13.3. DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) Il PASSOE dell'ausiliaria,
- 2) La dichiarazione di avvalimento;
- 3) Il contratto di avvalimento;

Nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta, il contratto di avvalimento è presentato nell'offerta tecnica.

13.4. DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- Copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- Dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- Copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- Dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- Dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
 - a. A quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. L'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. Le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- Copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- Dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- Dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- Copia del contratto di rete;

- Copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- Dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- **In caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:**
 - a. Copia del contratto di rete
 - b. Copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
 - c. Dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- **In caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**
 - a. Copia del contratto di rete
 - b. Dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a. A quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. L'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. Le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

14. OFFERTA TECNICA

L'operatore economico inserisce l'offerta tecnica nella piattaforma SATER secondo le modalità indicate nel manuale disponibile al seguente indirizzo:
<https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/help/guide/manuali-oe>

L'offerta è firmata secondo le modalità previste al precedente punto 13.1 e deve contenere, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

- a) Scheda offerta tecnica, da presentarsi utilizzando il modello All. 7) contenente le varianti migliorative al capitolato, scegliendo obbligatoriamente ed esclusivamente fra le opzioni delineate al successivo art. 16.1 (si veda anche All. 6) e riportate nel suddetto Modello, il quale è predisposto dalla SA;
- b) In caso di avvalimento premiale, contratto di avvalimento.

L'offerta tecnica deve rispettare, pena l'esclusione dalla procedura di gara, le caratteristiche minime stabilite nei documenti di gara, nel rispetto del principio di equivalenza.

La suddetta offerta tecnica, da inserirsi nella Busta B, dovrà essere firmata digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da suo procuratore e, in caso di concorrenti associati o con struttura plurisoggettiva (RTI, coassicurazione, consorzi ordinari di concorrenti, GEIE, reti di imprese), dovrà essere firmata

digitalmente, da tutti i soggetti tenuti a sottoscrivere l'istanza di partecipazione alla gara indicati al precedente art. 13.1.

La mancata produzione dell'offerta tecnica da inserire nella "Busta" B equivarrà alla mancata presentazione dell'offerta.

L'offerta tecnica, pena l'esclusione, non dovrà contenere alcuna indicazione di carattere economico dalle quali si possa risalire all'entità del ribasso offerto dal concorrente.

L'operatore economico allega una dichiarazione firmata contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare. Il concorrente a tal fine allega anche una copia firmata dell'offerta tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali. Resta ferma, la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali. Si precisa infine che non saranno accolte richieste di oscuramento generiche e/o integrali e/o non motivate.

15. OFFERTA ECONOMICA

L'operatore economico inserisce l'offerta economica su piattaforma telematica secondo le modalità indicate nel manuale disponibile al seguente link:
<https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/help/guide/manuali-oe>.

La "Busta C" deve contenere l'offerta economica come di seguito specificato.

Il file contenente l'offerta economica dovrà essere presentato dall'operatore economico secondo quanto prescritto nel presente Disciplinare, utilizzando preferibilmente il modello All. 8) predisposto dalla stazione appaltante.

Si precisa che è richiesto che nell'ambito dell'offerta economica sia contenuta, a pena di esclusione, quanto di seguito indicato:

- a) La dichiarazione con cui si offre il RIBASSO PERCENTUALE da applicare all'importo ANNUO lordo a base di gara. Il ribasso percentuale deve essere indicato sia in cifre che in lettere: in caso di discordanza tra gli importi indicati in lettere e quelli indicati in cifre, sarà ritenuto valido il ribasso più conveniente per la stazione appaltante. Si precisa che su piattaforma telematica dovrà essere indicata la percentuale di ribasso rapportata al premio annuo lordo posto a base d'asta. Si terrà conto esclusivamente delle prime due cifre decimali, arrotondando il secondo decimale all'unità superiore qualora il terzo decimale sia uguale o superiore a 5. Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo posto a base d'asta;
- b) La stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 91 del Codice. Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto;
- c) La stima dei costi della manodopera, ai sensi dell'art. 91 del Codice.

Si ribadisce che la mancata indicazione dei costi per la sicurezza aziendali e dei costi della manodopera darà luogo all'immediata esclusione dalla gara dell'operatore economico. L'importo globale a base di gara comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato in una percentuale del 5% del suddetto importo annuale.

IMPORTANTE: è obbligatorio indicare tutti i tassi annui lordi, imponibili e i premi annui parziali offerti e il premio annuo complessivo offerto. Qualora l'importo in

valore assoluto derivante da tale operazione (rigo 5 dell'ultima tabella del modello All. 8) sia discordante rispetto il premio annuo complessivo offerto riportato nella scheda di offerta economica (rigo 3 dell'ultima tabella del modello All. 8), farà fede esclusivamente il risultato più favorevole per la SA. Alla polizza sarà pertanto applicato il premio annuo complessivo risultante da quanto sopra indicato.

AI FINI DELL'AGGIUDICAZIONE VALE LA % DI RIBASSO APPLICATA ALLA BASE D'ASTA ANNUA LORDA.

La suddetta offerta economica, da inserirsi nella "Busta C", dovrà essere firmata digitalmente, dal legale rappresentante del concorrente o da suo procuratore e, in caso di concorrenti associati o con struttura plurisoggettiva (RTI, consorzi ordinari di concorrenti, GEIE, reti di imprese), dovrà essere firmata digitalmente da tutti i soggetti tenuti a sottoscrivere l'istanza di partecipazione alla gara indicati al precedente art. 13.1.

16. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	80
Offerta economica	20
TOTALE	100

16.1. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione indicati nella Tabella delle varianti (All. 6).

Si precisa che:

- La presentazione dell'offerta e la sottoscrizione del Capitolato (All. 1) equivalgono ad accettazione di tutte le condizioni di polizza ivi contenute;
- È concesso agli operatori economici proporre sostituzioni di clausole indicate negli artt. [2.024, 4.02, 4.03] del Capitolato con una propria clausola equivalente dal punto di vista della sostanza della copertura del rischio specifico;
- All'integrale accettazione delle condizioni del capitolato non verranno assegnati punti, pertanto il massimo punteggio attribuibile all'offerta presa in esame sarà pari al punteggio ottenuto dall'offerta economica fino ad un massimo di 20 punti;
- Verranno attribuiti massimo 80 punti al concorrente che offrirà le migliori varianti proposte dalla stazione appaltante al Capitolato, secondo i criteri di valutazione indicati nella tabella delle varianti (All. 6);
- Non sono ammesse varianti peggiorative, pena l'esclusione dalla gara;
- Si precisa che non saranno accettate e quindi valutate in termini di punteggio, le varianti migliorative non coincidenti con quelle previste dalla stazione appaltante, ovvero diverse da quelle previste;
- Si precisa infine che, laddove per ogni variante migliorativa sono previste più opzioni di scelta, è ammessa una sola preferenza ritenendosi l'una alternativa all'altra: pertanto la società dovrà indicare chiaramente l'opzione prescelta. In caso di doppia indicazione, sarà ritenuta valida l'opzione più conveniente per la stazione appaltante; in caso di mancata indicazione dell'opzione, si

attribuirà un punteggio pari a zero.

16.2. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione di cui all'Allegato 6.

Non è prevista una soglia minima di sbarramento.

Per l'i-esimo operatore economico, attribuiti i singoli punteggi sulla base di quanto previsto dall'Allegato 6, la Commissione procede all'attribuzione del punteggio tecnico complessivo facendo la sommatoria dei punteggi attribuiti. Di seguito, nel caso in cui nessun operatore economico raggiunga il punteggio massimo previsto, si procede alla riparametrazione sul punteggio tecnico totale.

16.3. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Il punteggio relativo all'offerta economica dei diversi concorrenti sarà attribuito sulla base della formula matematica ad interpolazione lineare di seguito indicata:

$$P_i = (R_i / R_{MAX}) * W \text{ (arrotondamento alle prime due cifre decimali)}$$

P_i	Corrisponde al punteggio dell'Offerta in esame
R_i	Corrisponde al Ribasso % relativo all'offerta i-esima
R_{MAX}	Corrisponde al Ribasso % massimo offerto nel corso della procedura
W	Peso del criterio di valutazione in esame

È causa di esclusione diretta l'inserimento dell'offerta economica nella "Busta B".

16.4. METODO DI CALCOLO DEI PUNTEGGI

Il calcolo dell'offerta economicamente più vantaggiosa sarà dato dalla somma dei punteggi attribuiti all'offerta tecnica (A) e all'offerta economica (B); punteggi che verranno attribuiti come sopra indicato.

Risulterà aggiudicatario il concorrente che avrà ottenuto il punteggio più alto.

17. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La Commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93 comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della Commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione "Società Trasparente".

La Commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la

riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

Il RUP si avvale dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica della documentazione amministrativa e dell'anomalia delle offerte.

18. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La prima sessione ha luogo alle **ore 14:00 il giorno 13 novembre 2023**.

La Piattaforma consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:

- Della documentazione amministrativa;
- Delle offerte tecniche;
- Delle offerte economiche.

La piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza

19. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il Seggio di gara accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano, chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente art. 12.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

In esito a tale valutazione, il RUP procede con provvedimento di ammissione/esclusione alle successive fasi di gara, comunicandolo entro 5 giorni ai concorrenti e pubblicandolo sul sito. Il RUP adotterà un ulteriore eventuale atto di esclusione qualora nelle fasi successive di valutazione tecnica ed economica si verificassero cause tipiche di esclusione. Qualora tutti i concorrenti ammessi alla seconda fase di gara abbiano presentato offerte idonee/regolari, nel rispetto del principio di buon andamento, le risultanze della gara, rappresentate nel verbale della Commissione giudicatrice, saranno riportate nel provvedimento di aggiudicazione senza l'adozione di alcuna ulteriore formalità.

Qualora fosse possibile, la SA si riserva di procedere nella medesima giornata oppure nella giornata successiva all'apertura delle buste tecniche e, ove possibile, anche delle buste economiche.

20. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Qualora non fosse possibile procedere all'apertura delle buste tecniche nella prima seduta pubblica, sarà convocata una seconda seduta pubblica tramite apposita comunicazione inviata tramite la Piattaforma ai concorrenti ammessi con il preavviso di 1 giorno per i motivi di celere svolgimento delle fasi di gara sopra indicati. Lo stesso periodo di preavviso sarà previsto per la convocazione della seduta di apertura delle buste economiche.

In tal caso, il RUP/Seggio di gara procede all'apertura e all'invio della relativa documentazione alla Commissione giudicatrice, demandandone l'esame e la valutazione dell'idoneità tecnica delle offerte presentate dai predetti concorrenti a una seduta riservata della Commissione stessa, il cui esito sarà verbalizzato. Gli esiti della valutazione saranno registrati in Piattaforma. Il risultato dell'idoneità sarà anch'esso oggetto di pubblicazione e comunicazione ai concorrenti da parte del RUP, il quale in tal modo dichiara l'ammissione o l'esclusione dei concorrenti all'apertura dell'Offerta Economica.

Al termine delle operazioni di cui sopra, la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

Conseguentemente, si procede all'apertura delle offerte economiche e alla formulazione della graduatoria tramite le operazioni svolte dalla Piattaforma.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'Offerta tecnica.

A parità di prezzo offerto tra i concorrenti, la stazione appaltante procede a richiedere agli stessi di presentare un'offerta migliorativa sul prezzo entro un termine perentorio. La richiesta è effettuata secondo le modalità previste all'articolo 2.3 del presente disciplinare. È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'ex aequo, la Commissione procede mediante sorteggio a individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio, sempre secondo le modalità previste all'articolo 2.3 del presente disciplinare.

La SA rende visibile ai concorrenti i ribassi offerti.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione giudicatrice, prendendo atto delle risultanze della procedura telematica, comunica la proposta di aggiudicazione al RUP.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'articolo 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta dando comunicazione al RUP, che procede alla verifica dell'anomalia.

L'offerta è esclusa in caso di:

- Mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- Presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- Presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

21. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

In considerazione della oggettiva difficoltà alla valutazione della anomalia dell'offerta in sede di gara per l'aggiudicazione dei servizi assicurativi, la stazione appaltante procederà con la verifica dell'anomalia dell'offerta nei termini definiti all'art. 110 del Codice, pur consapevole delle criticità dell'individuazione dei

parametri da applicare nello svolgimento della valutazione dell'anomalia stessa in ordine ai premi assicurativi.

L'assicurazione presuppone infatti l'esistenza di un rischio, il trasferimento del rischio dall'assicurato all'assicuratore: il rischio è un evento dannoso futuro e incerto per proteggersi dal quale l'assicurato stipula un contratto aleatorio nel quale il premio di polizza non è determinato dalla somma degli elementi produttivi maggiorati dell'utile di impresa, bensì viene calcolato sulla base di previsioni statistiche. Nell'ambito della gara in esame verranno forniti dati statistici storicamente registrati e resi pubblici tramite apposita nota informativa; inoltre, in sede di chiarimenti verranno fornite a tutte le imprese richiedenti le informazioni di massimo dettaglio e opportuni chiarimenti.

La compagnia assicuratrice offerente dovrà pertanto documentare l'approfondita valutazione statistico attuariale effettuata ai fini della presentazione dell'offerta.

Il concorrente allega, in sede di presentazione dell'offerta economica, le giustificazioni relative alle voci di prezzo e di costo. La mancata presentazione anticipata delle giustificazioni non è causa di esclusione.

Nei casi contemplati dal richiamato art. 110 del Codice, il RUP, con il supporto della Commissione, valuterà la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse sulla base dei punteggi ottenuti dai concorrenti prima della riparametrazione.

La SA procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino a individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione per iscritto delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale. A tal fine assegna un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con l'eventuale supporto della Commissione qualora lo stesso RUP lo ritenga necessario, nonché con il supporto del Broker, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti a escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP procederà a proporre alla stazione appaltante l'adozione del provvedimento di esclusione nei confronti delle offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino nel complesso inaffidabili.

22. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Il contratto è stipulato non prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro il termine di decorrenza della polizza indicato in premessa, salvo quanto previsto dall'articolo 18 comma 2 del Codice.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

Il contratto è stipulato mediante la sottoscrizione della polizza e del capitolato.

Le spese obbligatorie relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento sono a carico dell'aggiudicatario e devono essere rimborsate entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione secondo le modalità indicate dalla SA nella lettera di richiesta. L'importo massimo presunto delle spese obbligatorie di pubblicazione è pari a € 3.600,00 (IVA e oneri inclusi). Sono comunicati tempestivamente all'aggiudicatario eventuali scostamenti dall'importo indicato.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

In caso di interpello a seguito di risoluzione/recesso del contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato, ai sensi dell'art. 124 comma 2 del Codice.

23. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

24. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62, nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e nel Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla medesima ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 e s.m.i..

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha pertanto l'onere di prendere visione del predetto documento pubblicato sul sito della stazione appaltante al seguente link:
<https://www.irst.emr.it/it/disposizioni-general/atti-general/codice-di-condotta-e-codice-etico#documenti>.

25. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è consentito nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 53 del decreto legislativo n. 50/2016 e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, mediante comunicazione PEC: servizio.acquisti@irst.legalmail.it.

26. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo per l'Emilia Romagna con sede via D'Azeglio, 54 - 40123, Bologna (BO).

Trova applicazione la disciplina di cui all'articolo 215 del Codice relativamente al collegio consultivo tecnico formato secondo le modalità di cui all'allegato V.2 del Codice, al fine di prevenire le controversie o consentire la rapida risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche di ogni natura che possano insorgere nell'esecuzione del contratto. I costi sono ripartiti tra le parti. Il collegio è costituito da n. 3 membri.

27. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L'Istituto, in qualità di Titolare ai sensi e per gli effetti dell'articolo 26 del Regolamento UE n. 2016/679, tratterà i dati personali conferiti in ragione della presente procedura di affidamento con modalità cartacee ed informatiche, per le finalità previste dal medesimo Regolamento, in particolare:

- Per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi alla gestione del servizio di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani;
- Per l'affidamento dei contratti pubblici ai sensi e per gli effetti del Codice.

I dati saranno trattati per tutta la durata del procedimento oggetto della presente dichiarazione e, successivamente alla conclusione del procedimento, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

I dati saranno trattati dal personale e dai collaboratori autorizzati dal Titolare, ai sensi dell'Informativa disponibile al seguente link: <https://www.irst.emr.it/it/privacy>. La sottoscrizione del presente disciplinare sarà intesa quale presa visione della suddetta informativa.

Il RUP e Direttore
SC Provveditorato e Supporto Amministrativo
alla Direzione Medica di Presidio Ospedaliero
Dott.ssa Stefania Venturi

Per la Compagnia assicuratrice

F.to digitalmente _____